

BOZZA DEL 19 SETTEMBRE 2011

REGIONE PUGLIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E  
CHIRURGIA NEL POLICLINICO DI BARI

PROTOCOLLO D'INTESA

## La Regione Puglia,

di seguito denominata “Regione”, codice fiscale 80017210727, nella persona del presidente pro-tempore, on. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della presidenza della regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ ;

## l’Università degli studi di Bari,

di seguito denominata “Università”, codice fiscale 80002170720, nella persona del rettore pro-tempore, prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25 settembre 1952, domiciliato per la carica in Bari, palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n. 1, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione con rispettive delibere n. \_\_\_\_del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_;

## Visti:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 “linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” e la sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2003, n. 329;

la legge della regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 “norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502” ;

il regolamento della regione Puglia 18 luglio 2008, n. 13 “disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero – universitarie della regione Puglia”;

l’art. 12 dell’ intesa della conferenza permanente Stato – Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo patto della salute 2010-2012 e le conseguenti norme legislative, in particolare la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario;

la legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 “Approvazione del Piano di rientro della regione Puglia 2010-2012”;

**Considerando** che il Protocollo d’intesa dell’11 marzo 2003, tutt’oggi in vigore per rinnovo tacito intervenuto alla sua prima scadenza triennale, deve essere necessariamente aggiornato per rispondere alle mutate attuali esigenze istituzionali e funzionali della Regione, dell’Università e dell’Azienda ospedaliero - universitaria Policlinico di Bari;

**Ribadendo** l’impegno delle parti ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e di elevata specializzazione assistenziale, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili;

**Precisando** che in tutte le parti del testo del presente protocollo, dopo l’emanazione die provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai termini “Facoltà” e “Preside” s’intenderanno sostituite le nuove denominazioni della struttura e dell’organo cui saranno attribuite le corrispondenti funzioni;

**Stipulano** il seguente

## PROTOCOLLO D’INTESA

### Art. 1 - Collaborazione tra regione e università

#### 1. *Apporto assistenziale della facoltà di medicina e chirurgia*

La Regione e l’Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che la Facoltà di medicina e chirurgia concorra al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale con le attività assistenziali svolte per il servizio sanitario regionale in connessione con le attività di ricerca e di didattica dei corsi di studio e di formazione specialistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Tali attività si svolgeranno nell’ Azienda ospedaliero - universitaria Policlinico di Bari (d’ora in poi, Azienda) e - secondo specifici accordi - in altre aziende del servizio sanitario regionale o in ospedali

equiparati o privati accreditati.

## *2. Attività didattiche e di ricerca finanziate dalla regione*

La collaborazione tra Regione e Università, oltre che in riferimento alle esigenze relative ai corsi di studio universitari, concernerà anche altre attività formative previste dal piano sanitario regionale e da altri provvedimenti di programmazione regionale, eventualmente con l'apporto di altre facoltà per quanto non possa essere assicurato dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Per quanto concerne il sostegno della Regione alle attività di ricerca l'Azienda è inserita, giusta la normativa nazionale in materia, nella fascia più elevata di finanziamento delle attività sanitarie. La regione e l'università stabiliscono con specifici separati protocolli esecutivi i progetti da attivare, con particolare riferimento allo sviluppo di innovazioni scientifiche e di modelli organizzativi, gestionali e formativi, indicando le priorità, gli impegni economici che faranno rispettivamente carico a ciascuna delle due parti e la disciplina dell'eventuale sfruttamento economico dei risultati della ricerca.

## *3. Partecipazione dell'università alla programmazione sanitaria regionale*

L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione del piano sanitario regionale e alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di modelli organizzativi e gestionali innovativi, di cui al comma precedente.

Il parere dell'Università sulla proposta di piano sanitario regionale è reso a seguito di formale richiesta della Regione e s'intende espresso favorevolmente se non sia pervenuto alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il parere dell'Università è allegato allo schema o progetto di piano da inviare al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

## *4. Revisione straordinaria del Protocollo d'intesa*

Il protocollo d'intesa può essere integrato o riformato anche prima della sua scadenza in ragione delle esigenze di urgenza connesse alla revisione della programmazione regionale per motivi funzionali ed economici del Servizio sanitario regionale, ovvero per esigenze di urgenza connesse ai programmi di didattica e ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia, purchè compatibili con la programmazione regionale, nonché per uniformarlo a disposizioni normative sopravvenute e, per il loro contenuto, non rinviabili all'ordinaria scadenza.

## **Art. 2 – Costituzione dell'azienda ospedaliero universitaria**

L'azienda ospedaliero universitaria è costituita con decreto del Presidente dalla Regione che provvede alla contestuale nomina dell'Organo di indirizzo.

## **Art. 3 - Oggetto e verifica dei risultati dell'intesa**

### *1. Finalità dell'intesa*

Scopo dell'intesa è quella di disciplinare le fondamentali condizioni che devono regolare il rapporto tra la Regione e l'Università affinché l'Azienda, attraverso l'integrazione delle funzioni di ricerca biomedica, di didattica del corso di laurea e delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia e delle funzioni di assistenza sanitaria - che ne costituiscono la missione - possa caratterizzarsi come ospedale nel quale trovano trattamento tutte le patologie dell'adulto e del bambino.

Scopo dell'intesa è altresì quello di disciplinare gli apporti economici e gli impegni che Regione e Università assumono per la gestione dell'Azienda.

### *2. Monitoraggio e verifica dell'intesa*

L'Organo di indirizzo, giusta l'art. 6 del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, verifica la corretta attuazione della programmazione regionale e del protocollo d'intesa, riferendo trimestralmente ed annualmente alla Regione, all'Università e al Direttore generale dell'azienda..

## **Art. 4 – Organizzazione dell'azienda e parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia**

### *1. Norme generali di organizzazione*

La tipologia e i volumi delle attività assistenziali (soglie operative) dell'Azienda sono stabilite in relazione alla missione aziendale delineata nel precedente art. 3, comma 1, ed attengono alle discipline previste nei

regolamenti didattici per il corso di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di specializzazione attivati dalla Facoltà di medicina e chirurgia, con la conseguente dotazione di posti letto, nella misura congruente con il numero degli studenti immatricolati al primo anno di corso (3 posti letto per ogni studente), servizi diagnostici complementari alle degenze e ambulatori di specialità.

Il parametro di posti letto è complessivamente ritenuto congruo per il numero totale degli studenti e degli specializzandi in quanto - tenuto conto dell'evoluzione delle procedure assistenziali in direzione di trattamenti in degenza diurna e ambulatoriali - assumono maggiore rilievo ai fini della didattica il volume, la gamma e il peso delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.

## 2. Il dipartimento di attività integrata e il dipartimento assistenziale

L'organizzazione ordinaria dell'Azienda è costituita da dipartimenti strutturali di attività integrata (DAI), i quali assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico – disciplinari e che comprendono unità operative complesse e semplici, queste ultime **(individuate dal Direttore Generale dell'Azienda sulla base delle) in deroga alle** indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **tenuto conto della specificità dell'Azienda relativamente al fatto che essa è sede della più grande Facoltà di Medicina della Regione, con tutti gli obblighi relativi alla didattica ivi compresi quelli per le professioni sanitarie, individuate dal Direttore generale della Azienda nella misura di 2 (due) per ognuna delle U.O. complesse a direzione universitaria.**

Per corrispondere ad esigenze assistenziali non connesse alla didattica e alla ricerca, il direttore generale dell'Azienda (d'ora in avanti: direttore generale), può istituire, in via eccezionale e non ordinaria, dipartimenti assistenziali (DA).

I dipartimenti costituiscono i principali centri di responsabilità e di costo al fine della rilevazione e delle analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Le unità operative (strutture complesse o semplici) in cui si articolano i dipartimenti sono individuate necessariamente come centri di costo ai fini del budget e devono avere la dimensione minima stabilita dagli indirizzi e norme della programmazione regionale e comunque tale da consentire soglie operative che garantiscano l'equilibrio di conto economico.

## 3. Strutture di supporto

L'organizzazione è completata dai servizi amministrativi, tecnici ed economici generali occorrenti alla gestione dell'Azienda, individuati sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## 4. Dotazione organica dell'azienda e reclutamento del personale

**(La dotazione organica del personale dell'azienda è stabilita dal direttore generale, secondo i) La dotazione organica del personale ospedaliero dell'Azienda è stabilita dal direttore generale. Nella definizione e verifica di tutto il personale va tenuto conto dei** criteri, i vincoli anche economici e le procedure stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e secondo le esigenze determinate dalle attività programmate dell'azienda. In particolare si richiamano le norme dell'art. 2, comma 72, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 12, comma 2, dell'Intesa Stato – Regioni 3 dicembre 2009, secondo cui, anche per le aziende ospedaliero-universitarie, le consistenze della dotazione organica vanno diminuite, con conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa, attraverso una riorganizzazione delle strutture operative che garantiscano economie di scala nell'erogazione delle prestazioni.

La dotazione organica **(complessiva)** indica **(distintamente)** i posti destinati al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale e **(il numero)** **visualizza la situazione attuale** dei posti destinati al personale docente e ricercatore universitario e tecnico-amministrativo con contratto di lavoro del comparto universitario, specificandone la graduazione delle funzioni e delle posizioni lavorative, **anche ai sensi del precedente periodo.**

**(Il conferimento in convenzione del personale universitario o) I** reclutamento di personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale **avverrà** **(avverranno)** esclusivamente nei limiti della dotazione organica e **è (sono)** attivato **(i)** in attuazione dei programmi annuali o poliennali di reclutamento approvati dal direttore generale nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalla legge statale o regionale.

**(La) Tale** dotazione organica è approvata dalla Giunta Regionale.

## 5. Strutture aziendali, soglie operative e finanziamento della gestione corrente

I dipartimenti e le unità operative complesse che costituiscono l'attuale organizzazione aziendale sono

elencate nell'**allegato A**. Tale organizzazione deve essere modificata sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le procedure previste dall'art. 4, co.2 e dall'art.6, co. 2 del presente protocollo. Le soglie operative di cui all'**allegato B** sono determinate come numero di casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che assicurino adeguati indici di utilizzazione dei posti letto, e prestazioni ambulatoriali, di volume e complessità assistenziale tali da consentire a regime, con l'applicazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal successivo art. 9, comma 1, il rispetto del vincolo del pareggio del conto economico delle strutture operative e dell'azienda.

#### 6. *Programmi infra o interdipartimentali*

Qualora nella prima applicazione della nuova dotazione organica ai professori di 1<sup>a</sup> fascia già conferiti in convenzione alla data del presente Protocollo d'intesa risultino professori in soprannumero, il direttore generale attiva, sentito l'Organo di indirizzo e il Rettore, programmi infra o interdipartimentali, a norma dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinando le funzioni e gli obiettivi operativi degli incarichi, che sono da considerarsi ad esaurimento. Per tali programmi non sono previsti finanziamenti regionali aggiuntivi rispetto a quelli del successivo articolo 5.

### **Art. 5 - Finanziamento dell'azienda**

I costi di esercizio dell'azienda sono sostenuti da flussi di risorse messi a disposizione sia dalla Regione che dall'Università, con le seguenti modalità, e da altri proventi per prestazioni a pagamento:

#### 1. *Remunerazione delle prestazioni e delle attività non tariffabili*

La Regione garantisce all'Azienda la remunerazione di tutte le prestazioni eseguite e riconosciute appropriate, valorizzate secondo la loro complessità assistenziale da tariffe associate a Raggruppamenti omogenei di diagnosi (ROT - DRG,s) per i ricoveri, o alle prestazioni ambulatoriali.

La Regione riconosce all'Azienda una maggiorazione tariffaria pari all'8% (otto per cento) del fatturato, al netto dei risparmi che il Policlinico consegue dall'impiego del personale docente e tecnico-amministrativo messo a disposizione dall'Università, a copertura della stima di maggiori costi di produzione indotti dalle attività di didattica e di ricerca.

La Regione riconosce inoltre all'Azienda il rimborso a costo standard, da rilevarsi annualmente mediante contabilità analitica, per le funzioni non tariffabili svolte per il Servizio sanitario regionale.

Ai fini del conto economico dei centri di responsabilità la maggiorazione tariffaria e i rimborsi a costo standard sono attribuiti al valore della produzione dei dipartimenti e delle altre strutture che svolgono rispettivamente attività di ricerca e di didattica o le funzioni non tariffabili.

#### 2. *Altri proventi*

Concorrono al finanziamento dell'esercizio aziendale i proventi da attività cedute dall'azienda a pagamento di terzi privati o pubbliche amministrazioni, le quote di tariffa, di spettanza dell'azienda secondo i regolamenti vigenti, per prestazioni rese in libera professione dai medici e degli altri professionisti sanitari, le quote di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, eventuali rendite patrimoniali.

#### 3. *Concorso dell'Università ai costi di esercizio dell'azienda*

L'Università concorre al finanziamento dell'azienda, nella quale si svolgono la didattica e la ricerca congiuntamente all'attività assistenziale, con il valore economico dell'apporto di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo(, **secondo il fabbisogno individuato dal direttore generale con i provvedimenti di determinazione della dotazione organica di personale**).

La valorizzazione degli apporti di cui innanzi, costituisce contributo economico-finanziario all'azienda ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999; della sua entità è data evidenza appropriata nei documenti di bilancio.

#### 4. *Finanziamento di specifici programmi di ricerca o assistenziali*

Programmi di ricerca biomedica o di innovazione assistenziale ed organizzativa, d'interesse sia aziendale che del Servizio sanitario regionale, possono essere finanziati dalla Regione - nei limiti delle disponibilità della quota del fondo sanitario regionale accantonata a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38 del 1994 e successive modificazioni - e svolti con modalità e tempi concordati.

#### 5. *Stato patrimoniale iniziale dell'azienda*

Lo Stato patrimoniale iniziale dell'Azienda deriva dallo stato patrimoniale dell'Azienda nonché dai beni patrimoniali materiali ed immateriali conferiti in uso gratuito dall'Università degli Studi di Bari.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali incluse nello stato patrimoniale di costituzione dell'Azienda saranno assoggettate ad inventario fisico.

Lo stato patrimoniale dell'Azienda determinato con provvedimento del direttore generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale e dei competenti organi dell'Università.

I criteri di valutazione dei beni patrimoniali conferiti sono quelli stabiliti dall'art. 29 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione dello stato patrimoniale iniziale dell'Azienda i beni conferiti dalla Regione sono quelli attribuiti all'Azienda a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; quelli dell'Università i beni di proprietà destinati in modo prevalente alle attività assistenziali e, quindi, con esclusione di quelli ad uso della Facoltà di medicina e chirurgia per attività accademica o amministrative o per qualsivoglia altra funzione non integrata con l'assistenza.

L'Università può altresì concedere a titolo gratuito all'Azienda i beni immobili demaniali o comunque in suo uso gratuito e perpetuo, purché ugualmente destinati prevalentemente alle attività assistenziali.

Quando cessi la destinazione ad attività assistenziale dei beni immobili conferiti dall'Università, gli stessi rientrano nella piena disponibilità dell'Università, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999; la cessazione del vincolo di destinazione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dei competenti organi dell'Università.

Gli oneri di manutenzione ordinaria degli immobili e attrezzature dell'Azienda, inclusi quelli conferiti dall'Università, sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Quando in un unico immobile parte sia destinata all'assistenza e parte, distinta e separata, sia ad uso esclusivo dell'Università, ma pertinenze, impianti o servizi siano inscindibili e restino di uso comune, l'Università e l'Azienda, sulla base della rilevazione inventariale, definiscono le relative e reciproche obbligazioni per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il patrimonio dell'azienda è rinnovato o sviluppato attraverso piani di investimento annuali e poliennali concordati, che definiscono altresì il concorso economico delle parti alla loro realizzazione, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse evitando duplicazioni.

#### 6. *Compartecipazione ai risultati di gestione*

Il risultato economico positivo di gestione è integralmente accantonato a copertura delle perdite pregresse, a norma dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (di seguito, in questo articolo: Linee guida 2001).

Qualora non vi siano esigenze di ripiano di perdite pregresse, il risultato economico positivo è accantonato in misura della metà in un fondo di riserva per la copertura di eventuali perdite future e per l'altra metà è destinato alle finalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.

L'eventuale quota di incentivazione al personale ospedaliero e universitario legata ai risultati degli obiettivi di *budget*, consentita dal predetto art. 33, non può superare il 15% (quindici per cento) della somma residua dopo l'accantonamento a riserva.

In caso di risultati negativi della gestione aziendale che determinino uno squilibrio di bilancio pari o superiore al 5% (cinque per cento), in presenza di risorse e condizioni organizzative a regime secondo la programmazione economico finanziaria triennale, la Regione e l'Università concordano, a norma dell'articolo 10, comma 6, delle Linee guida 2001, appositi piani di rientro, di durata non superiore al triennio, procedendo alla riorganizzazione dell'offerta di prestazioni, servizi, personale e strutture, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Organo di indirizzo nelle sue relazioni di cui al precedente articolo 6, comma 3, in modo da riportare in riequilibrio economico la gestione.

In caso di mancato accordo la Regione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, disdetta il protocollo d'intesa.

I deficit annuali accumulati fino al ristabilimento dell'equilibrio economico, che rappresentano debiti dell'azienda verso soggetti terzi, dedotti i risparmi eventualmente registrati a bilancio negli esercizi precedenti e disponibili e dedotti gli eventuali finanziamenti di ripiano erogati dallo Stato per il Servizio sanitario nazionale, sono ripianati, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell'articolo 10, comma 11 delle Linee guida 2001, con apporti finanziari della Regione e dell'Università con le medesime quote proporzionali riferite alle perdite registrate dalle singole unità operative a direzione universitaria rispetto alle perdite delle singole unità operative a direzione non universitaria, rilevate dalla contabilità analitica dell'azienda.

L'Università e la Regione possono dilazionare il versamento della loro rispettiva quota di ripiano del debito, necessaria alla ricapitalizzazione dell'Azienda, quando si preveda che nel biennio successivo al Piano di rientro che ha ristabilito l'equilibrio economico dell'Azienda, la gestione corrente possa generare risparmi di importo adeguato al finanziamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda verso terzi.

In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999, dell'articolo 10, comma 2, delle

Linee guida 2001 e dell'art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, la quota di ripiano di competenza dell'Università è corretta detraendo da essa il risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività assistenziale in carenza dell'apporto della componente universitaria. Il risparmio è calcolato come differenza tra le retribuzioni che l'azienda dovrebbe corrispondere al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale a tempo parziale di 19 ore, nel caso di dirigenti medici o di dirigenti delle altre professioni sanitarie, a tempo pieno di 38 ore per i direttori di struttura complessa, e per l'orario a tempo pieno o a tempo parziale per il restante personale non dirigente, e le retribuzioni aggiuntive o perequative corrisposte, rispettivamente, al personale docente e tecnico-amministrativo a norma del successivo articolo 7, comma 3 e 5.

Nel caso non sia istituita, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, delle Linee guida 2001 una gestione separata per gli esercizi finanziari 2011 e precedenti, nel bilancio dell'azienda andrà tenuta apposita ed idonea evidenza degli oneri per interessi di mora, spese legali e rivalutazioni eventualmente corrisposti ai creditori per i rapporti sorti fino al 31 dicembre 2011; ugualmente si procederà per qualsivoglia partita debitoria sopravvenuta; tali oneri non concorreranno al calcolo della quota di ripiano a carico dell'Università e resteranno a carico della Regione.

L'Università, per le suddette operazioni di ripiano, in alternativa ad apporti finanziari, può conferire direttamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 13 del 2008, beni patrimoniali che l'azienda abbia programmato di acquisire in base ai piani di investimento approvati.

## **Art. 6 - La Governance aziendale**

### *1. Organi dell'azienda*

Sono organi dell'azienda:

- ◆ Il Direttore generale,
- ◆ Il Collegio sindacale,
- ◆ L'Organo di indirizzo.

### *2. Autonomia gestionale*

Il governo dell'azienda è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, dal regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, dal Piano regionale di salute, dall'atto aziendale e dalle altre norme statali e regionali in materia sanitaria, che nel loro complesso assicurano all'azienda l'esercizio delle responsabilità gestionali in maniera autonoma dalla Regione e dall'Università e l'autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, svolte nel pieno rispetto dei diritti di salute del cittadino in trattamento assistenziale.

L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa col Rettore, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del presente Protocollo.

I pareri dell'Università sul piano attuativo locale (piano strategico aziendale) del piano sanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali d'investimento, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio dell'Azienda devono essere espressi entro **sessanta** giorni dalla trasmissione della richiesta al Rettore e s'intendono espressi favorevolmente quando i competenti organi universitari non si siano pronunciati nel termine predetto.

### *3. Nomina e procedimento di verifica dei risultati gestionali del Direttore Generale*

Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, tra i candidati in possesso dei requisiti stabiliti di concerto, tra la Regione e l'Università che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina a seguito di pubblicazione di avviso pubblico.

Il Direttore Generale è sottoposto a verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli con deliberazione di nomina della Giunta regionale, sia trascorsi diciotto mesi dalla nomina che al termine dell'incarico; la Regione istituisce, a tal fine, una Commissione di verifica composta da n. 3 membri, di cui uno designato dall'Università, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione, programmazione, management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche.

La predetta verifica verrà espletata sulla base del parere del Rettore dell'Università, del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui agli artt. 2, comma 2-bis, e 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e delle relazioni, previamente acquisite dalla Commissione, dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'azienda, nonché sulla base della rilevazione di gravi inadempienze segnalate dai competenti servizi e uffici dell'Assessorato regionale alle Politiche della salute.

In caso di esito negativo della verifica intermedia, o allorché la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione dichiara la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.

## Art. 7 – Rapporto del personale universitario con l'azienda per le attività assistenziali

La partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali è regolato dalle seguenti norme di indirizzo generale.

### 1. *Esercizio dell'attività assistenziale e rapporto con l'azienda*

Nell'esercizio dell'attività assistenziale e nel rapporto con l'azienda e con il direttore generale ai professori e ricercatori universitari, compresi quelli assunti dall'Università a tempo determinato, a norma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al personale equiparato per legge, si applicano, ove compatibili con l'ordinamento universitario, le norme stabilite per il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale. Il personale medico universitario cessa dallo svolgimento delle attività assistenziali secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni e comunque alla scadenza del rapporto di lavoro per i ricercatori e l'altro personale a tempo determinato.

### 2. *Orario di lavoro del personale docente e dei ricercatori*

L'orario di lavoro per l'assistenza dei professori e ricercatori universitari e figure equiparate nelle strutture aziendali è confermato in 19 (diciannove) ore settimanali. Limitatamente a tale orario il personale universitario è inserito unitamente al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale nei turni di lavoro predisposti dal direttore dell'unità operativa con la supervisione del direttore di dipartimento e del direttore medico di presidio, che ne verificano l'osservanza a consuntivo mensile.

L'orario di lavoro assistenziale dei professori e ricercatori universitari e figure equiparate può essere aumentato in relazione ad esigenze funzionali dell'Azienda, previa verifica da parte dell'Organo di indirizzo della coerenza di tale aumento con la programmazione didattica e scientifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, in ogni caso con il consenso del personale interessato.

L'orario di lavoro dei professori e ricercatori universitari è rilevato mediante tessera magnetica personale (*badge*) da utilizzare in entrata e in uscita presso postazioni di rilevazione elettronica site nei luoghi di lavoro dell'azienda. Al personale universitario si applicano le altre disposizioni regolamentari aziendali vigenti per il restante personale dirigente, ove compatibili con l'ordinamento universitario.

### 3. *Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e dei ricercatori*

L'orario di lavoro di 19 ore settimanali dedicato all'assistenza, ovvero il maggiore orario stabilito in applicazione del precedente comma 2, costituisce il parametro utile alla determinazione del trattamento economico aggiuntivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Il trattamento economico attualmente determinato dall'azienda e approvato dall'Università, stabilito in base ai criteri già indicati nella lettera circolare inviata all'Università e all'Azienda in data 20 luglio 2009, n. 24/482/SP, resta confermato fino alla nuova disciplina da approvarsi con legge regionale, previa istruttoria della Commissione paritetica da concludersi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.

### 4. *Orario di lavoro del personale universitario tecnico amministrativo, infermieristico, di riabilitazione, tecnico sanitario e socio-sanitario*

Il personale universitario tecnico amministrativo svolge il suo orario di lavoro nell'ambito dell'Azienda, organizzato in turni, unitamente al personale con rapporto di lavoro con l'Azienda, **(, per coprire posti della dotazione organica,)** tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca.

Le parti determinano di comune accordo quale personale universitario tecnico e amministrativo debba essere impiegato a tempo parziale per le attività assistenziali, **(, nell'ambito del fabbisogno di personale stabilito dalla dotazione organica dell'azienda).**

### 5. *Trattamento economico integrativo del personale universitario tecnico amministrativo*

Il trattamento economico del personale universitario tecnico amministrativo è corrisposto dall'Università. L'azienda corrisponde l'eventuale indennità perequativa determinata secondo la tabella di equivalenza e i dettami di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005 del comparto Università, aggiornato col Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre 2008.

### 6. *Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali*

Il Direttore Generale dell'Azienda conferisce e revoca gli incarichi di direttore di struttura complessa con le procedure stabilite dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e alle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale.

Gli incarichi di durata pluriennale, secondo le previsioni di legge e del contratto collettivo nazionale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, possono essere conferiti soltanto ai docenti universitari che posseggano i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

Il Direttore Generale e il Rettore, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, procedono ad una valutazione dell'attinenza dei profili curriculari di tipo gestionale e professionale dei candidati alla missione e ai programmi di attività della struttura cui il docente è destinato. Ai fini di cui innanzi, il Direttore Generale acquisisce l'intesa del Rettore che la fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono conto del ruolo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Direttore Generale conferisce e revoca, altresì, gli incarichi di responsabile di struttura semplice e gli incarichi di natura professionale o per la gestione di programmi, con le procedure stabilite dal comma 6 del medesimo richiamato articolo 5, previo accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale. Gli incarichi possono essere conferiti soltanto a docenti o ricercatori universitari in possesso dei requisiti di cui all'articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

#### *7. Requisiti del personale universitario tecnico amministrativo*

Il personale tecnico-amministrativo, per coprire posizioni della dotazione organica riservate a personale non dirigente dell'Azienda, deve possedere i medesimi requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del personale non dirigente nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

#### *8. Mobilità interna.*

Il personale universitario docente, ricercatore o con qualifica diversa da quella di dirigente, e il personale ospedaliero (**si intendono**) assegnati all'assistenza (**in relazione ai posti in organico e**) nella specifica qualifica funzionale [art. 47, comma 4, n. 5, legge 23 dicembre 1978, n. 833] (**e sono, pertanto,**) possono essere soggetti a mobilità interna all'azienda, con le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale, sia per esigenze di servizio sia per esigenze di formazione che possono comportare l'assegnazione di personale a rotazione nei servizi e nelle strutture aziendali. Per il predetto personale universitario è obbligatorio il consenso dell'interessato.

La mobilità interna del personale docente e ricercatore, salvi i casi d'urgenza o per esigenze di breve durata, deve comunque essere compatibile con le funzioni didattiche e di ricerca e deve, pertanto, essere comunicata preventivamente all'Organo di indirizzo, che può formulare osservazioni al direttore generale entro sette giorni. I provvedimenti del direttore generale adottati in difformità dalle osservazioni dell'Organo di indirizzo devono essere motivati.

Il predetto Organo fornirà, il proprio parere anche nei casi di mobilità interna di personale ospedaliero afferente alle unità operative a direzione universitaria.

## **AFFERENZA**

#### ***9. Coordinamento delle relazioni sindacali***

Fermo restando che la contrattazione integrativa dell'Azienda si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dal Contratto collettivo nazionale del comparto sanità, e in attesa dello specifico Decreto Interministeriale espressamente previsto dall'articolo 6 comma 13 della Legge 240, il Direttore Generale partecipa insieme al Rettore alle relazioni sindacali dell'Università che trattino materie d'interesse del personale docente, ricercatore, tecnico o amministrativo universitario conferito all'assistenza.

### **Art. 8 - Collaborazione fra regione e università per la formazione d'interesse del Servizio sanitario regionale dei medici specialisti e degli operatori delle professioni infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitazione e prevenzione.**

Le intese finalizzate all'obiettivo del presente articolo sono dalle parti concordemente rinviate a protocolli specifici già stipulati e da stipulare.

I protocolli specifici definiscono altresì le condizioni di partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale alle funzioni di docenza e tutoraggio dei discenti.

### **Art. 9 – Norme transitorie e finali**

#### *1. Ulteriore riorganizzazione dell'offerta di prestazioni e servizi*

Il direttore generale presenterà entro il 31 dicembre 2011 alla Regione, sentito l'Organo di indirizzo, se costituito, un piano programmatico di completamento della riorganizzazione aziendale, avviata col presente

protocollo, in linea con gli obiettivi del vigente Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012.

Il piano programmatico di completamento della riorganizzazione dell'Azienda dovrà garantire l'equilibrio economico della gestione e quindi documentare la domanda stimata di prestazioni e degli altri servizi, valorizzati a tariffa o a costo standard per determinare i proventi attesi per il finanziamento dell'azienda, nonché i costi di esercizio, con particolare dettagliata evidenza di quelli del personale sulla base della determinazione della dotazione organica.

#### 2. *Sospensione di clausole del Protocollo*

Fino alla data del 31 dicembre 2011, non si applicano le clausole dell' art. 5, comma 6, concernenti il concorso dell'Università al ripiano delle perdite di esercizio.

#### 3. *Protocolli integrativi*

Protocolli integrativi possono essere approvati quali *addendum* del presente per disciplinare i rapporti tra Regione e Università , per le medesime finalità di assistenza, didattica e ricerca, in altre aziende sanitarie della regione, sulla base dell'incontro degli interessi didattico - scientifici dell'Università ed assistenziali del territorio regionale, in armonia con il piano di sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale.

#### 4. *Termini di validità del Protocollo*

Il presente protocollo d'intesa ha validità per una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla sottoscrizione di un nuovo protocollo. Il presente Protocollo verrà uniformato ai contenuti dello Schema tipo di convenzione previsto dall'art.6, comma 13, della Legge 30 novembre 2010, n. 240.

#### 5. *Interpretazione del Protocollo, controversie e norme di chiusura*

In caso di disaccordo in ordine alla interpretazione delle norme di cui al presente protocollo d'intesa, si applica la procedura di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36.

Il presente protocollo d'intesa, redatto in triplice originale, sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, lì 19 settembre 2011

*La Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari*

*Prof. Augusto Garuccio* \_\_\_\_\_

*Prof. Antonio Quaranta* \_\_\_\_\_

*Dott. Giorgio De Santis* \_\_\_\_\_

*Sig.ra Silvia Papini* \_\_\_\_\_

*Dott. Francesco Bux* \_\_\_\_\_

*Dott. Nicola Rosato* \_\_\_\_\_